

- 5) **APPROVARE** la documentazione necessaria all'espletamento della gara (bando e relativi allegati) predisposta dal Servizio Tecnologico e depositata in atti;
- 6) **DARE ATTO** che il mancato inizio materiale delle attività lavorative nei termini previsti dal verbale di consegna sotto riserva di legge, e comunque non oltre quanto stabilito all'interno del bando di gara, darà titolo alla revoca dell'aggiudicazione;
- 7) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18/06/2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,
attesta

la regolarità contabile in riferimento al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio.

Ponte di Legno, 02.10.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



COMUNE DI PONTE DI LEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 102 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Realizzazione di nuovi parapetti e adeguamento degli esistenti in via XI Febbraio, via Villini, via San Rocco e via Santa Apollonia.**

Revoca dell'aggiudicazione avvenuta in favore della ditta Lela Tobia con sede a Malonno (BS) e reindizione dell'appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023 CUP H17H24001430009.

L'anno **2024** il giorno **due** del mese di **ottobre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti diversi parapetti lignei in evidente stato di usura dovuto alla notevole marcescenza provocata dall'esposizione agli agenti atmosferici nel tempo e ad urti, risultando al contempo, pericolosi ed esteticamente impattanti;

CONSTATATO che alcuni parapetti esistenti risultano inidonei alle normative vigenti e che pertanto è necessario provvedere all'adeguamento degli stessi, al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza;

RAVVISATO inoltre che il parcheggio di nuova realizzazione in frazione Precasaglio e un tratto di via Villini sono attualmente sprovvisti di ringhiere di protezione;

RITENUTO pertanto urgente provvedere alla realizzazione di nuovi parapetti in metallo e all'adeguamento degli esistenti in vari tratti del territorio del Comune di Ponte di Legno;

ACCERTATO che il Servizio Tecnologico ha redatto la progettazione secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale in ordine alle effettive esigenze di messa in sicurezza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dal Geom. Denis Faustinelli, comportante una spesa complessiva di €. 165.000,00 di cui €. 145.565,54 per lavori a base d'asta ed €. 19.434,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 74 del 25.06.2024 con la quale si era:

- indetta gara d'appalto ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi per l'appalto dei lavori oggetto;
- approvata la documentazione necessaria all'espletamento della gara (bando relativi e allegati) predisposta dal Servizio Tecnologico e depositata in atti;

DATO ATTO che in data 02.07.2024 prot 4917, è stata trasmessa richiesta di offerta (ID procedura 185976509) alle ditte individuate tramite piattaforma gestionale Aria Sintel di Regione Lombardia, con la quale le medesime sono state invitate a presentare offerta telematica per i lavori in oggetto entro le ore 18:00 del giorno 16.07.2024, termine successivamente posticipato alle ore 18:00 del giorno 25.07.2024;

RICHIAMATA pertanto la propria determinazione n. 97 del 17.09.2024 di affidamento alla ditta Lela Tobia con sede legale in Malonno (BS) in Viale dell'Industria n. 42 - C.F. LLETBO73R30B149L P.IVA 02060070980, dei lavori di realizzazione di nuovi parapetti e adeguamento degli esistenti in via XI Febbraio, via Villini, via San Rocco e via Santa Apollonia;

VISTA la nostra nota prot. 6893 del 17/09/2024 con la quale si comunicava alla ditta Lela Tobia l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto e si chiedeva di presentare a mezzo PEC la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto entro le ore 17:00 del giorno venerdì 27.09.2024;

CONSTATATO che entro il termine perentorio sopracitato non è stata trasmessa da parte della ditta aggiudicataria la documentazione richiesta;

RICHIAMATA inoltre la comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria trasmessa dalla ditta con la quale informava la Stazione Appaltante di non essere più interessata all'esecuzione dei lavori;

RITENUTO dunque opportuno procedere alla revoca dell'affidamento avvenuto in favore della ditta Lela Tobia considerato che la stessa ditta ha dichiarato il suo disinteresse ad eseguire i lavori affidatogli;

RAVVISATO che comunque risulta imprescindibile procedere ai lavori oggettivati in quanto necessari al mantenimento della sicurezza stradale nei vari tratti Comunali citati in premessa, e che pertanto è necessario provvedere ad esperire nuova procedura di affidamento delle opere oggettivate;

VISTO l'art. 17 del D.lgs. n.36/2023 - Fasi delle procedure di affidamento, che testualmente recita: "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

CONSIDERATO che:

- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione della realizzazione di nuovi parapetti e adeguamento degli esistenti in via IX Febbraio, via Villini, via San Rocco e via Santa Apollonia e sarà stipulato in forma pubblica amministrativa "a misura", ai sensi degli articoli 108 e 110 del D.lgs 36/2023;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante **affidamento diretto**, con consultazione di più operatori economici;
- l'operatore economico dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ne verificherà la veridicità;

RITENUTO di:

- indire pertanto la procedura d'affidamento diretto, mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel come dalle considerazioni che precedono;
- dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici preposti, provvederà a curare la gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti;

DATO ATTO che:

- trattandosi di appalto d'importo dei lavori pari ad euro 145.565,54 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'indizione della gara d'appalto in oggetto;
- ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse "transfrontaliero". A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): "Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri";
- che l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente data la natura dei lavori richiesti;
- l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative ai lavori di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni

CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ha coinvolto mediante la richiesta informale di preventivo oltre 15 operatori economici del settore;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2024 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

VISTA l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **PROCEDERE** alla revoca dell'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Lela Tobia con sede legale in Malonno (BS) in Viale dell'Industria n. 42 - C.F. LLETBO73R30B149L P.IVA 02060070980, dei lavori di realizzazione di nuovi parapetti e adeguamento degli esistenti in via XI Febbraio, via Villini, via San Rocco e via Santa Apollonia - CIG B2A395AA5E (procedura ID Sintel 185976509);
- 2) **DISIMPEGNARE** la somma di Euro 155.396,70 precedentemente sub-impegnata in favore della ditta Lela Tobia, ai capitoli 7786/0 e 8957/01 del PEG assegnato a questo Servizio - impegni n° 455/2024 - 2589/2024;
- 3) **INDIRE** gara d'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. a del D.lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento delle lavorazioni di cui all'oggetto;
- 4) **STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;